***‘’LIBERIAMO L’ INFORMAZIONE’’***

**LINEE PER UN DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA RIFORMA DELL’ ORDINE**

**PROPOSTA BONINI-REA (7 gennaio 2014)**

Premesso che

compito dell’Ordine dei giornalisti è assicurare sia la tutela dell’esercizio che il rispetto dei principi deontologici di qualsiasi tipo di attività giornalistica, anche occasionale, indipendentemente dallo status giuridico o professionale di chi la eserciti, secondo il principio costituzionale che l’informazione giornalistica in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento è un bene comune che va protetto nell’ interesse della collettività,

1. **ALBO UNICO E ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

E’ istituito, nell’ambito dell’Ordine, l’Albo Unico dei giornalisti abilitati alla professione.

L’iscrizione all’Albo è condizione vincolante per l’esercizio del giornalismo professionale, in qualsiasi forma contrattuale esso venga esercitato.

Si accede all’Albo con il superamento di un esame di idoneità.

Possono sostenere la prova:

1. Tutti coloro che sono in possesso di una laurea in giornalismo conseguita nei Paesi dell’Unione, ovvero presso università extra-europee il cui livello accademico e formativo venga riconosciuto come adeguato dall’Ordine.
2. Tutti coloro che hanno conseguito nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea una laurea di primo livello in qualsiasi disciplina e abbiano compiuto pratica giornalistica abilitante nell’ambito di un corso universitario che non potrà avere durata inferiore ai 12 mesi e il cui percorso formativo è disciplinato sulla base di una convenzione tra Miur, università e Cnog.

Resta ferma la possibilità di accesso all’esame di idoneità per chi ha svolto o sta svolgendo al momento di entrata in vigore della riforma il periodo di praticantato previsto dalla vecchia normativa.

1. **PERIODO DI TRANSIZIONE**
2. Al momento dell’entrata in vigore della legge di Riforma, saranno trasferiti direttamente nel nuovo Albo unico dei giornalisti abilitati alla professione tutti i giornalisti attualmente iscritti nell’ elenco dei professionisti.
3. Possono accedere all’ esame di idoneità i giornalisti pubblicisti che non siano iscritti ad altri ordini professionale e che abbiano seguito un corso di formazione specifico che l’ Ordine predisporrà d’ intesa con il Miur e le università.
4. Possono accedere all’ esame di idoneità senza dover seguire un corso di formazione i giornalisti pubblicisti che, al momento dell’ entrata in vigore della legge, abbiano almeno 15 anni di anzianità e che dimostrino di aver svolto attività giornalistica non occasionale negli ultimi 3 anni.
5. La richiesta di passaggio all’ albo dei giornalisti abilitati deve essere fatta entro 6 mesi dall’ entrata in vigore della legge.
6. I pubblicisti che non intendano transitare nell’elenco dei giornalisti abilitati alla professione, o che non supereranno l’ esame, resteranno iscritti in un Elenco speciale dei Pubblicisti che non procederà ad altre iscrizioni fino a suo naturale esaurimento.
7. I Consigli regionali valuteranno la posizione degli aspiranti pubblicisti che, al momento dell’ entrata in vigore della Riforma, avranno già svolto attività di collaborazione giornalistica, decidendo se concedere la possibilità di seguire i corsi di formazione per accedere all’ esame di idoneità.

**3) ELENCO SPECIALE**

L’attuale Elenco Speciale per le pubblicazioni tecniche è mantenuto secondo le modalità stabilite dalla legge in vigore.

1. **ATTIVITA’ GIORNALISTICA SALTUARIA**

Tutti coloro che svolgono attività giornalistica saltuaria nella forma di collaborazioni occasionali con media cartacei, televisivi, radiofonici o digitali, vengono segnalati dalle aziende editoriali presso cui svolgono la loro collaborazione al sindacato, che provvede a stilare elenchi di “collaboratori giornalistici occasionali” su base regionale di cui darà comunicazione agli Ordini regionali, perché questi possano svolgere compiti di vigilanza su eventuali abusi nell’esercizio della professione. Sarà compito degli stessi Ordini regionali predisporre colloqui formativi brevi affinché tali collaboratori saltuari possiedano i requisiti deontologici essenziali affinché la loro attività, per quanto occasionale, rispetti standard sufficienti.

La permanenza in tale elenco è condizionata alla natura saltuaria della attività giornalistica svolta dai collaboratori in questione, che dovrà pertanto avere le seguenti caratteristiche:

1. Deve produrre reddito occasionale.
2. Non deve avere natura di lavoro redazionale o para-redazionale.
3. Non deve avere per continuità e rilevanza carattere di natura professionale.

Alle norme di cui sopra, non sono evidentemente soggetti tutti coloro le cui collaborazioni rientrano nella sfera della libera manifestazione del pensiero e il cui contributo si muova esclusivamente nell’alveo delle opinioni e del libero dibattito delle idee.

La qualità di collaboratore giornalistico occasionale non attribuisce alcun diritto di voto attivo o passivo nelle elezioni degli Ordini Regionali e in quella del Cnog, né alcuna rappresentanza all’interno degli stessi.

 **5) COMPOSIZIONE E DURATA DEL CNOG**

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dura in carica 3 anni ed è composto da 60 membri eletti secondo un regolamento che verrà adottato dal ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale in carica al momento della approvazione delle legge di riforma.

Cinquanta componenti del Cnog saranno eletti dagli iscritti al nuovo Albo Unico. Gli altri 10 verranno invece eletti (su collegio nazionale) dagli iscritti all’ Elenco Pubblicisti.

Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno – con modalità stabilite dal regolamento – Presidente, Vicepresidente, segretario e Tesoriere e altri 2 membri dell’esecutivo, uno dei quali appartenente all’elenco dei pubblicisti.

Insieme al Consiglio nazionale viene eletto anche il Collegio dei Revisori dei conti, in misura di 3 membri, due dei quali appartenenti all’elenco dei giornalisti abilitati e uno all’ elenco dei pubblicisti.

Come ultimo atto del primo mandato, il Consiglio nazionale stabilirà i parametri per decidere quale sarà il rapporto fra iscritti al nuovo Albo e all’ Elenco pubblicisti raggiunto il quale non saranno più eletti Pubblicisti

1. **CONSIGLI REGIONALI**

I Consigli regionali dell’Ordine durano in carica tre anni e sono composti da sei membri, cinque dei quali in rappresentanza dei giornalisti abilitati e uno in rappresentanza dei pubblicisti.

Con i Consigli regionali viene eletto anche il Collegio dei Revisori dei conti, in misura di 3 membri, due dei quali appartenenti all’elenco dei giornalisti abilitati e uno all’elenco dei pubblicisti.

Al termine del primo mandato i consigli regionali adotteranno i parametri stabiliti dal Cnog per decidere quale sarà il rapporto fra iscritti al nuovo Albo ed Elenco pubblicisti raggiunto il quale non saranno più eletti Pubblicisti.

I Consigli regionali eleggono al loro interno Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

I Consigli Regionali sono tenuti a seguire in materia di formazione, quote di iscrizione e vigilanza sugli elenchi, le indicazioni del Consiglio Nazionale.

1. **MODALITA’ DI VOTO**

Le elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali si svolgono in un’unica tornata elettorale e con la sola modalità del voto elettronico, secondo quanto stabilito da un apposito regolamento che fissa le circoscrizioni e i collegi di voto.

1. **GIORNALISTI IN QUIESCENZA ED EQUILIBRIO DI GENERE**

La rappresentanza femminile nel CNOG non può essere inferiore al 50 per cento dei consiglieri.

I consiglieri eletti nel CNOG in stato di quiescienza non possono superare il 20 per cento del Consiglio.

1. **INCOMPATIBILITA’**

I componenti dei Consigli regionali e del Consiglio Nazionale non possono svolgere più di due mandati e non possono essere iscritti ad altri ordini professionali. I componenti dell’Esecutivo dell’Ordine Nazionale, come degli Ordini regionali, sono, fatte salve le ipotesi già previste dalla legge, incompatibili con qualsiasi altra carica sia negli organismi di categoria (FNSI, INPGI, CASAGIT, FONDO COMPLEMENTARE), sia in società di persone e di capitali, nelle quali figurino in qualsivoglia modo interessati, direttamente o indirettamente.

1. **REGISTRO DEGLI UFFICI STAMPA**

Presso ogni Ordine Regionale viene istituito il Registro degli Uffici Stampa, pubblici, privati e delle Agenzie foto-giornalistiche in cui possono operare solo giornalisti abilitati alla professione. Tale registro è aggiornato annualmente e nei materiali diffusi dagli Uffici Stampa dovranno essere indicati in modo visibile gli estremi della registrazione.